

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>[...]</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>[...]</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	<p>[...]</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>[...]</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p><u>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u></p> <p><u>a) mantiene i rapporti permanenti con il</u></p>	<p>[...]</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'</p> <p>[...]</p> <p>ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) mantiene i rapporti permanenti con il</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p>	<p><u>Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, con i Comuni Soci, con l'Ente di Governo d'Ambito;</u></p> <p><u>b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;</u></p> <p><u>c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;</u></p> <p><u>d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;</u></p> <p><u>e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.</u></p> <p><u>4.</u> Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3 <u>5.</u> Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p>	<p>Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, con i Comuni Soci, con l'Ente di Governo d'Ambito;</p> <p>b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;</p> <p>c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;</p> <p>d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;</p> <p>e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.</p> <p>4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>5. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p>
---	--	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO

1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. I compiti e le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. Tali poteri e procure verranno meno in ogni caso di decadenza dell'organo Amministrativo. Tali poteri e procure avranno effetto sino al momento del loro rinnovo o ridefinizione ad opera del nuovo organo amministrativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale scegliendo tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa per le quali non valga nessuna delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE E **SEGRETARIO**

1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. I compiti e le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. Tali poteri e procure verranno meno in ogni caso di decadenza dell'organo Amministrativo. Tali poteri e procure avranno effetto sino al momento del loro rinnovo o ridefinizione ad opera del nuovo organo amministrativo.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale scegliendo tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa per le quali non valga nessuna delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.</u></p> <p><u>4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo e salvo diverse disposizioni contenute nella delega formalizzata dallo stesso CdA :</u></p> <p><u>a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;</u></p> <p><u>b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;</u></p> <p><u>c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;</u></p> <p><u>d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;</u></p> <p><u>e) può agire e resistere in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua</u></p>	<p>vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.</p> <p>4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo e salvo diverse disposizioni contenute nella delega formalizzata dallo stesso CdA :</p> <p>a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;</p> <p>b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;</p> <p>c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;</p> <p>d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;</p> <p>e) può agire e resistere in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>competenza:</u></p> <p><u>f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;</u></p> <p><u>g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle figure apicali della struttura aziendale e può provvedervi una volta acquisito il relativo parere favorevole;</u></p> <p><u>h) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dalle procedure interne per la selezione del personale approvate dall'organo amministrativo nonché in attuazione dei provvedimenti da questo adottati, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;</u></p> <p><u>i) dirige il personale della Società, adottando i provvedimenti disciplinari, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'organo amministrativo;</u></p> <p><u>l) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio ai Amministrazione,</u></p>	<p>competenza;</p> <p>f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;</p> <p>g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle figure apicali della struttura aziendale e può provvedervi una volta acquisito il relativo parere favorevole;</p> <p>h) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dalle procedure interne per la selezione del personale approvate dall'organo amministrativo nonché in attuazione dei provvedimenti da questo adottati, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;</p> <p>i) dirige il personale della Società, adottando i provvedimenti disciplinari, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'organo amministrativo;</p> <p>l) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio ai Amministrazione,</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti.</u></p> <p><u>5. L'organo amministrativo può nominare uno o più Vicedirettori, da individuare tra il personale della Società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali a lui assegnate e lo sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo. All'organo amministrativo compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico di Vicedirettore.</u></p> <p><u>6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>7. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.</u></p> <p><u>8. Il Segretario assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei suoi compiti e, in particolare:</u></p> <p><u>a) nella convocazione, preparazione e verbalizzazione delle riunioni consiliari e</u></p>	<p>provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti.</p> <p>5. L'organo amministrativo può nominare uno o più Vicedirettori, da individuare tra il personale della Società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali a lui assegnate e lo sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo. All'organo amministrativo compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico di Vicedirettore.</p> <p>6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.</p> <p>8. Il Segretario assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei suoi compiti e, in particolare:</p> <p>a) nella convocazione, preparazione e verbalizzazione delle riunioni consiliari e</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>dell'assemblea ordinaria;</u> <u>b) nella predisposizione delle relative delibere;</u> <u>c) nell'assicurare la tempestività e la completezza dei flussi informativi diretti al Consiglio e nella comunicazione ai e tra Consiglieri;</u> <u>d) nell'assicurare la tempestività e la completezza delle comunicazioni tra il Consiglio e l'Assemblea e tra entrambi questi e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analog.</u> <u>9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che il Segretario disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati per l'esercizio delle sue funzioni e vigila sull'indipendenza e correttezza del Segretario.</u></p>	<p>dell'assemblea ordinaria; b) nella predisposizione delle relative delibere; c) nell'assicurare la tempestività e la completezza dei flussi informativi diretti al Consiglio e nella comunicazione ai e tra Consiglieri; d) nell'assicurare la tempestività e la completezza delle comunicazioni tra il Consiglio e l'Assemblea e tra entrambi questi e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analog. 9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che il Segretario disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati per l'esercizio delle sue funzioni e vigila sull'indipendenza e correttezza del Segretario.</p>
--	---	--